

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA SOCIETÀ

Adottato con delibera dell'Amministratore Unico del 31/08/2017

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento individua le competenze e disciplina lo svolgimento dell'attività negoziale della SERVIZI AUTOCLUBERGAMO S.R.L. e, più in generale, di tutti i procedimenti finalizzati alla gestione amministrativa e patrimoniale della società.

Art. 2 - Principi e Norme generali sull'attività contrattuale

1) L'attività negoziale della società è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione. L'affidamento e l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori devono garantire la qualità delle prestazioni e devono perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia anche attraverso una adeguata programmazione.

2) Nel caso di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e degli altri contratti passivi **sopra soglia comunitaria** si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3) Ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ed agli altri contratti passivi **sotto soglia comunitaria** (di cui all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5) si applicano le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui al primo comma del presente documento.

4) I limiti di importo per le procedure a rilevanza comunitaria sono stabiliti dall'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sono soggetti agli adeguamenti automatici periodici. Nessuna fornitura di beni e/o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

5) Ai fini dell'applicazione delle norme inerenti l'attività negoziale, gli importi sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 – Convenzioni con società strumentali controllate dagli Enti Soci

1) I rapporti della SERVIZI AUTOCLUBERGAMO S.R.L. con l'Ente socio e le società da questi partecipate o controllate che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, o con le società che, entro i limiti definiti dalle finalità statutarie degli enti, producono servizi di interesse generale, ossia resi a vantaggio della collettività, sono regolati da apposite convenzioni sottoposte all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione.

2) Le convenzioni rappresentano “contratto di servizio” tra la società committente e le società citate e, come tali, devono contenere clausole volte a definire adeguatamente l’ambito di intervento.

3) In particolare, le Convenzioni dovranno contemplare:

- a) la natura e le modalità di esercizio dell’attività affidata;
- b) le condizioni economiche delle prestazioni rese alla Società ed i parametri economici di riferimento;
- c) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni (servizi tecnico-gestionali, operativi ecc.);

Art. 4 - Contratti per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e al limite previsto dall’art.36 comma 2 lettera c del Dlgs 50/2016.

1) In caso di contratti aventi ad oggetto lavori di importo inferiore a 209.000,00 euro, la società opera in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento pur nel rispetto dei principi di cui al primo comma del presente documento.

2) Per esigenze di economicità, negli appalti di lavori di cui al presente articolo, i documenti di gara vengono pubblicati solo sul sito internet della società nella sezione Società Trasparente.

3) La pubblicazione dell’esito delle gare espletate sul profilo del committente vale come comunicazione agli interessati, a tutti gli effetti di legge.

4) Il bando di gara o la lettera di invito devono prevedere che i requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria in possesso delle imprese partecipanti siano proporzionali all’oggetto ed all’importo del contratto da affidare.

Art. 5 - Svolgimento della procedura per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lettere b e c del Dlgs 50/2016.

1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lettere b e c del Dlgs 50/2016 avviene mediante gara informale nel rispetto dell’art. 1 comma 450 e disposizioni successive legge 296/2006 obbligo di acquistare sul mercato elettronico ove il bene e/o servizio siano disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con richiesta di almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

2) La lettera di invito o richiesta di preventivo agli operatori economici deve essere effettuata mediante lettera o altro atto (fax, posta certificata, richiesta di offerta on line), da inviare contestualmente e deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte.

3) La lettera di invito o la richiesta di preventivo devono contenere quanto previsto dall’art. 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010:

- a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
- b) le eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di

un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;

j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

4) Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo non impegna la Società ovvero la riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, l'ufficio referente e qualsiasi altro ulteriore documento o elemento ritenuto utile ed opportuno.

5) Nel caso in cui il criterio di scelta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle offerte e l'individuazione dell'affidatario sono effettuati da una commissione aggiudicatrice costituita e presieduta dall'Organo di amministrazione, della quale possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni alla Società.

6) L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione sul sito istituzionale della società, sezione bandi di gara.

Art. 6- Ordinazione, pagamento e gestione patrimoniale

1) Il contratto affidato ai sensi degli articoli precedenti è stipulato attraverso scrittura privata che può consistere in apposito scambio di lettere con cui l'ufficio dispone l'ordinazione dei beni o servizi.

2) La lettera di incarico, che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o da persona legalmente capace di impegnare il contraente, deve richiamare tutte le condizioni indicate nella lettera di invito, indicare esattamente l'oggetto dell'incarico ed i prezzi.

3) I pagamenti, salvo diversa indicazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture e, comunque, sono subordinati all'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché alle verifiche di correttezza contributiva ed all'acquisizione del DURC.

4) Nel caso di forniture, i beni, ove previsto o siano inventariabili, devono essere presi in carico ed annotati con il relativo numero di inventario

Art. 7 - Garanzie e Verifiche

1) Si può prescindere dal richiedere la garanzia ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi l'importo di € 10.000,00 con esclusione dell'IVA, ovvero a discrezione del responsabile del procedimento in considerazione dell'affidabilità e solidità della ditta o qualora contraente sia un ente pubblico o un ente pubblico economico.

2) Le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione secondo le modalità ed i tempi indicati nella lettera di ordinazione, mentre i lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione come previsto dalla disciplina in materia di lavori pubblici. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore ad € 10.000,00 con esclusione dell'IVA.

3) Il collaudo è eseguito da personale incaricato o da terzi appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica non reperibile all'interno della Società.

4) Il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione in economia.

Art. 8 - Mezzi di tutela

1) Nel caso di ritardo o di inadempienza per fatti imputabili al contraente, il titolare del centro di responsabilità, o il responsabile dell'esecuzione da questi nominato, applicano le penali previste nella lettera d'ordine. Inoltre, dopo formale diffida mediante posta certificata rimasta senza esito, il responsabile può disporre l'esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura, del servizio o del lavoro, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte della Società, dell'azione per il risarcimento degli eventuali danni.